

# Comune di Serrone

## Provincia di Frosinone

#### **REGOLAMENTO**

## PER LA MONETIZZAZIONE DI AREE DESTINATE A PARCHEGGI PERTINENZIALI

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 15 del 30/06/2021

### Sommario

Art. 1 - Ambito di applicazione	. 3
Art. 2 - Casi d'ammissibilità e di esclusione	. 3
Art. 3 - Determinazione delle aree destinate a parcheggi pertinenziali	. 4
Art. 4 - Determinazione dell'importo di monetizzazione	. 4
Art. 5 - Destinazione dei proventi	. 4

#### Art. 1 - Ambito di applicazione

- Il presente Regolamento disciplina la possibilità di monetizzare aree da destinare ai parcheggi pertinenziali previsti dall'art. 41/sexies della Legge 1150/1942 (come modificato dall'art. 2 comma -2 della Legge 122/1989), nei casi in cui vi sia comprovata impossibilità all'assolvimento di tale obbligo.
- 2. In virtù sia dell'esperienza maturata con l'ex LR 21/2009 (cd. "Piano Casa") sia delle nuove disposizioni previste nella recente LR 7/2017 (cd. "Rigenerazione Urbana"), la monetizzazione delle aree è una procedura ormai standardizzata che non è, come può sembrare a.primo acchito, finalizzata a diminuire il livello dei servizi pubblici a fronte di introiti monetari: al contrario lo scopo è proprio quello di creare spazi pubblici più fruibili e vantaggiosi per la collettività, agevolando il recupero ed il miglior l'utilizzo delle unità immobiliari , in modo di soddisfare i reali bisogni dell'ambito territoriale interessato dall'intervento.
- 3. L'eventuale monetizzazione delle aree destinate a parcheggi pertinenziali deve essere espressamente richiesta dal titolare dell'intervento e allegata al relativo procedimento edilizio.

#### Art. 2 - Casi d'ammissibilità e di esclusione

- 1. Nei casi in cui l'istituto della monetizzazione sia espressamente previsto dalla strumentazione urbanistica comunale, ovvero da normative regionali/statali per specifiche tipologie d'intervento, la monetizzazione delle aree de quo deve ritenersi sempre accolta, senza necessità di ulteriori provvedimenti da parte degli uffici comunali.
- 2. La monetizzazione delle aree destinate a parcheggi pertinenziali è ammessa solamente per le tipologie d'intervento di seguito elencate e solo in caso di comprovata indisponibilità degli spazi necessari all'assolvimento di tale obbligo:
  - a) recupero ai fini residenziali o turistico-ricettivi dei sottotetti di cui alla LR 13/2009 (tale obbligo sussiste qualora vi sia aumento del numero delle unità immobiliari);
  - b) cambio di destinazione d'uso con o senza opere qualora l'immobile sia stato edificato in data anteriore al 07/04/1989 (data di entrata in vigore della Legge 122/1989);
  - c) interventi di cui alla LR 7/2017 ove sia previsto l'obbligo di dotazione dei parcheggi pertinenziali di cui all'art. 41/sexies della Legge 1150/1942.
- 3. La monetizzazione delle aree destinate a parcheggi pertinenziali è sempre esclusa nei seguenti casi:
  - a) per immobili ricadenti a/l'interno di strumenti urbanistici adottati e non ancoro approvati;
  - b) per immobili destinati a/l'apertura di medie e grandi strutture di vendita di cui alla LR 33/1999.

#### Art. 3 - Determinazione delle aree destinate a parcheggi pertinenziali

- 1. Nel caso di interventi di cui all'art. 2 lett. a) del presente Regolamento sussiste l'obbligo di reperire spazi per parcheggi pertinenziali con un minimo di 1,00 mq per ogni 10,00 mc di volumetria recuperata e un massimo di 25,00 mq per ogni nuova unità immobiliare.
- 2. Nel caso di interventi di cui all'art. 2 lett. b) c) del presente Regolamento sussiste l'obbligo di reperire spazi per parcheggi pertinenziali con un minimo di 1,00 mq per ogni 10,00 mc di volumetria oggetto d'intervento.
- 3. La proposta progettuale deve sempre contenere la determinazione delle aree destinate a parcheggio pertinenziale oggetto di monetizzazione.

#### Art. 4 - Determinazione dell'importo di monetizzazione

 La monetizzazione delle aree destinate a parcheggi pertinenziali avviene mediante la corresponsione della somma del valore venale dell'area interessata per nuove pertinenze destinate a parcheggi e la somma forfettaria di € 60/mq (costo base di costruzione determinato in maniera forfettaria).

#### Art. 5 - Destinazione dei proventi

- Le somme introitate per la monetizzazione dei parcheggi pertinenziali devono essere vincolate m apposito capitolo del bilancio comunale, appositamente istituito, e possono essere utilizzate esclusivamente per la realizzazione di parcheggi pubblici nell'ambito urbanistico interessato dell'intervento ovvero nel territorio circostante.
- 2. In virtù della sua natura, il contributo di monetizzazione, deve essere corrisposto in un'unica soluzione e non può mai essere oggetto di rateizzazione.